

SCUOLA E COSTITUZIONE

LE PREMESSE

- IL GIORNO SUCCESSIVO ALL'8 SETTEMBRE 1943 INIZIA IL MOVIMENTO DI LIBERAZIONE POPOLARE FORMATO DA VOLONTARI E GIOVANI OPPOSITORI AL REGIME
- IL **COMITATO NAZIONALE DI LIBERAZIONE** (CNL) E' RICONOSCIUTO NEL 1944 DAGLI ALLEATI
- IL 25 APRILE 1945 IL CNL CON PARTIGIANI, ALLEATI E UN PICCOLO CONTINGENTE DELL'ESERCITO ITALIANO LIBERANO L'ITALIA
- IL 2 GIUGNO 1946 A SEGUITO DI REFERENDUM CON IL **54,3% VOTI** VIENE SCELTA LA **REPUBBLICA** ED ELETTA **L'ASSEMBLEA COSTITUENTE**

NASCITA DELLA REPUBBLICA

26 GIUGNO 1946 → G. SARAGAT – Presidente dell'assemblea

28 GIUGNO 1946 → ENRICO DE NICOLA Presidente provvisorio dello Stato

8 FEBBRAIO 1947 → U.TERRACINI - Presidente dell'assemblea

12 MAGGIO 1948 → LUIGI EINAUDI Presidente della Repubblica italiana

LA COSTITUZIONE 1

La **Costituzione Italiana** è nata dall'accordo fra i diversi partiti del CNL (comitato Nazionale di Liberazione) che coordinò la resistenza al nazifascismo.

Il documento nasce dal lavoro di una commissione di 75 saggi, istituita il 20 luglio 1946, che il 31 gennaio 1947 sottoposero all'Assemblea Costituente un testo che, dopo l'esame di numerosi emendamenti, venne approvato il 22 dicembre 1947.

Promulgata da E. De Nicola il 27 dicembre 1947

In vigore dal 1[^] gennaio 1948

LA COSTITUZIONE 2

La nostra **costituzione** è formata da **139 articoli** e 18 disposizioni transitorie e finali.

PRINCIPI GENERALI: *art. 1-12*

PRIMA PARTE (4 titoli)

DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI: *art. 13-54*

PARTE SECONDA (5 titoli)

ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA: *art. 55-139*

«essa porta l'impronta di uno spirito universale e in certo modo transtemporale» G. Dossetti 1994

LA SCUOLA NELLA COSTITUZIONE

Artt.9, 30, 33, 34, 38 della Costituzione sanciscono i principi fondamentali in materia scolastica.

Art.9,1 sviluppo della cultura e della ricerca scientifica e tecnica

Art.30,1 diritto-dovere dei genitori di istruire ed educare i figli anche se nati fuori del matrimonio

Art.33,1 libertà dell'arte e della scienza, nonché libertà del loro insegnamento

Art. 33,2 competenza dello Stato a dettare le norme generali sull'istruzione e ad istituire scuole statali per tutti gli ordini e gradi

Art.33,3 diritto di enti e privati di istituire scuole senza oneri per lo Stato

Art.33,4 Scuole non statali che chiedono la parità garantiscono ai loro alunni un trattamento equipollente a quello degli alunni delle scuole statali

ART.2

La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

I diritti inviolabili sono quei diritti soggettivi riconosciuti all'uomo sia come singolo sia come membro di gruppi sociali.

Questi principi sono a fondamento dell'autonomia scolastica espressi nel Regolamento in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche DPR 275/99 art.1,2

L'autonomia delle istituzioni scolastiche e' garanzia di liberta' di insegnamento e di pluralismo culturale e si sostanzia nella progettazione e nella realizzazione di interventi di educazione, formazione e istruzione mirati allo sviluppo della persona umana, adeguati ai diversi contesti, alla domanda delle famiglie e alle caratteristiche specifiche dei soggetti coinvolti, al fine di garantire loro il successo formativo, coerentemente con le finalita' e gli obiettivi generali del sistema di istruzione e con l'esigenza di migliorare l'efficacia del processo di insegnamento e di apprendimento.

ART.3

Tutti i cittadini hanno **pari dignità sociale** e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

E' compito della Repubblica **rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale**, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, **impediscono il pieno sviluppo della persona umana** e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

DIRITTO ALLO STUDIO
(art.34,2)

Le culture alla base della civiltà italiana ed europea:

Cristiana: persona

Illuminista: cittadino

Socialista: lavoratore

ART. 9

La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.

Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.

L'art.9 prevede la massima libertà nella formazione della cultura e nella divulgazione del Sapere, nonché nello svolgimento delle attività di ricerca.

Lo Stato deve favorire la ricerca scientifica per conservare la competitività con i Paesi più avanzati a livello tecnologico, per evitare che l'Italia venga a trovarsi in una posizione subordinata o arretrata rispetto agli altri: l'impulso deve provenire da Università e Istituti di ricerca pubblici.

ART: 30

E` dovere e diritto dei genitori mantenere, **istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio.**

Nei casi di incapacità dei genitori, **la legge provvede a che siano assolti i loro compiti.**

La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima.

La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità.

Lo Stato garantisce la sussistenza delle condizioni necessarie affinché i genitori adempiano liberamente e responsabilmente al loro dovere di istruire i figli.

LA SCUOLA NELLA COSTITUZIONE

Art.34,1 obbligatorietà e gratuità dell'istruzione inferiore impartita per almeno 8 anni. Tale disposizione è il fondamento costituzionale della disciplina in materia di **OBBLIGO SCOLASTICO**.

Art.34,2 diritto dei capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, di raggiungere i gradi più alti degli studi e dovere dello Stato di rendere affettivo tale diritto.

Art.38,3 diritto di inabili e minorati all'educazione e avviamento professionale

Art.116 istituzione di regioni a statuto speciale e province autonome con ulteriori forme di autonomia per l'organizzazione della giustizia di pace

Art.117 riparto di competenze tra stato e regioni in ordine all'esercizio della potestà legislativa e regolamentare

DOPO LA COSTITUZIONE

- Nel **1955** i programmi della scuola elementare sono sostituiti da quelli firmati dal Ministro dell'Istruzione **Giuseppe Ermini** che daranno un'impronta durevole al primo ciclo d'istruzione, restando operativi **fino al 1985**.
- Con Ermini la scuola italiana riconosce le proprie **radici culturali nella tradizione cattolica informando i suoi valori alla dottrina personalistica (umanesimo cristiano) e il metodo all'attivismo (Dewey, Piaget)**
- Scopo della scuola è assicurare a tutti la formazione dell'intelligenza e del carattere necessari alla partecipazione alla vita della società.
- **individualizzazione dell'insegnamento**

ART. 33,1

Art.33,1

L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento.

*Il principio fondamentale, che ispira tutta la disciplina costituzionale dell'istruzione è quello della **libertà d'insegnamento**. La Costituzione mostra di considerare essenziale per la democrazia il **pluralismo ideologico**. La libertà d'insegnamento si collega alla libertà di manifestare il proprio pensiero, alla libertà di professare qualunque tesi o teoria venga ritenuta degna di accettazione, alla libertà di svolgere il proprio insegnamento secondo il metodo che appaia più opportuno adottare. Questo principio trova una formulazione pressoché identica **nell'art. 13 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea**. «Le arti e la ricerca scientifica sono libere. La libertà accademica è rispettata»*

ART. 33,2

Art.33,2

La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi.

Con la legge n. 59 del 15. 3. 1997 e col successivo D.P.R. n. 275 dell'8.3.1999 a tutte le istituzioni scolastiche sono state attribuite personalità giuridica e autonomia finanziaria, organizzativa e didattica, mentre spetta sempre allo Stato definire i livelli unitari e nazionali di fruizione del diritto allo studio nonché gli elementi comuni all'intero sistema scolastico pubblico in materia di gestione e programmazione. Perciò allo Stato compete la predisposizione dei mezzi di

ART.33,3

ART.33,3

Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato.

Le riforme normative riguardanti la politica scolastica devono essere impostate tenendo conto che la Costituzione disciplina diversamente la scuola pubblica e la scuola privata. Sono istituzioni diverse, e l'intervento educativo privato deve avvenire "senza oneri per lo Stato" (articolo 33, comma 3): la scuola privata non ha dunque diritto a ricevere contributi economici da parte dell'erario, e questo vale anche per l'istituto dell'istruzione in famiglia.

ART. 33,4

Art.33,4

La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali.

l'istruzione non è materia riservata esclusivamente allo Stato, dal momento che la Costituzione garantisce il pluralismo nel sistema educativo stesso, prevedendo la contemporanea esistenza di due tipi di scuole: statali, non statali, e non solo, com'è evidente dall'articolo 30 anche l'istruzione familiare è considerata una modalità di adempimento scolastico.

SCUOLE NON STATALI

art.33,4

- **Scuole paritarie Legge 62/2000**

**Riconoscimento compete al Direttore USR
-D.M.267/2007**

Assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e formazione

Abilitate al rilascio di titoli di studio dal valore legale alle condizioni:

1. Progetto Educativo in linea con la Costituzione
2. Accettino tutti, anche alunni svantaggiati o con H
3. Bilanci pubblici, insegnanti con abilitazione e assunti nel rispetto del CCNL
4. Sottoposti a valutazione dal sistema SNV
5. Organica costituzione di corsi completi

Non possono svolgere esami di idoneità per alunni che abbiano frequentato scuole NON paritarie

Le scuole paritarie godono di piena libertà per quanto concerne l'orientamento culturale e l'indirizzo pedagogico-didattico.

SCUOLE NON PARITARIE

- **Scuole NON paritarie** (D.L.250 5 dicembre 2005, convertito dalla L. 27 3 febbraio 2006)
- Inscritte in apposito elenco all'USR, aggiornato annualmente
- Vigilanza sulle condizioni di insegnamento
- La regolare **frequenza** della scuola non paritaria da parte degli alunni costituisce **assolvimento dell'obbligo di istruzione**, ma esse **non possono rilasciare titoli di studio aventi valore legale** né attestati intermedi o finali con valore di certificazione legale.
- Devono indicare nella denominazione la condizione di scuola NON paritaria
- **Gli studenti devono sostenere un esame di idoneità al termine** di ogni percorso scolastico oppure se vogliono trasferirsi in una scuola statale o paritaria.

ART. 33,5

Art.33,5

E` prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale.

La Costituzione affida allo Stato il compito di vigilare sul livello di istruzione conseguito attraverso Esami di Stato ed Abilitazioni

ART.33,6

Art.33,6

Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.

*“Nessun dubbio che l'ultimo comma dell'art. 33 della Costituzione sia strettamente collegato al primo comma dello stesso articolo, venendo l'autonomia universitaria – da intendersi nel suo senso più ampio, come **autonomia normativa, didattica, scientifica, amministrativa, finanziaria e contabile** – a porsi in diretta correlazione funzionale con la **libertà di ricerca e di insegnamento**, valore che non può non contrassegnare al massimo livello l'attività delle istituzioni di alta cultura. (L'Università – proclama il primo dei principi fondamentali della <Magna Charta delle Università europee>, sottoscritta a Bologna il 18 settembre 1988- è un'istituzione autonoma che produce e trasmette criticamente la cultura mediante la ricerca e l'insegnamento. Per essere aperta alle necessità del mondo contemporaneo deve avere, nel suo sforzo di ricerca e d'insegnamento, **indipendenza morale e scientifica** nei confronti di ogni potere politico ed economico>). Ciò non significa, peraltro, che la libertà di ricerca e di insegnamento del docente universitario si identifichi con l'autonomia dell'istituzione cui egli appartiene. Il vero è che l'autonomia universitaria si esprime non solo nel tutelare l'autodeterminazione dei docenti, ma anche nel demandare agli organi accademici l'ordinamento dell'istituzione e la conduzione della stessa”.*

ART.34

La scuola è aperta a tutti.

L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita.

I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi.

La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso.

ART.34,1

La scuola è aperta a tutti.

L'art. 34 esplicita, per tutti i cittadini, il **diritto di accedere al sistema scolastico**. La reale effettività dell'istruzione dell'obbligo viene garantita dal fatto che questa è gratuita, mentre quella dell'istruzione superiore viene assicurata dalla concessione di «provvidenze» a chi è privo di mezzi (purché si dimostri, però, capace e meritevole).

ART. 34,2

L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita.

OBBLIGO SCOLASTICO

L'istruzione, quindi, oltre ad essere un **diritto**, è anche un **dovere**: tutti i cittadini hanno l'obbligo di frequentare la **scuola dell'obbligo**, ovvero quella che viene chiamata dalla Costituzione l'**istruzione inferiore**. (5 anni di scuola primaria e 3 anni di scuola secondaria di primo grado).

L.1859/1962 istituzione scuola media unica dall'a.s.1963/64

L.300/1970 Statuto dei lavoratori –permessi retribuiti per esami

CCNL 1973 permesso 150 ore/anno per frequenza corsi di studio

L.9/1999 obbligo scolastico per nove anni

Il **D.Lgs.76/2005**, ha modificato, estendendola, la **durata dell'obbligo scolastico** stabilendo che «la Repubblica assicura a tutti il diritto all'istruzione e alla formazione per **almeno dodici anni** o, comunque, sino al conseguimento di **una qualifica** di durata almeno triennale **entro il diciottesimo anno di età**».

ART.34,3

I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi

DIRITTO ALLO STUDIO

Riconoscere il diritto allo studio anche a chi non ha i mezzi economici per farlo, significa garantire l'uguaglianza di tutti gli individui così come prevede l'art.3 della Costituzione.

Garantire borse di studi e assegni alle famiglie degli studenti meno abbienti è un modo per rendere concreto il diritto allo studio di tutti.

ART.34,4

Art.34,4

La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso.

*La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso, **nel rispetto del secondo comma dell'art.3 della Costituzione** che prevede che è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico che di fatto impediscono la piena uguaglianza dei cittadini.*

DIRITTO ALLO STUDIO come DIRITTO-DOVERE

Cost. 3: Compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli Cost. 33-34

- ▶ L. 1859/62: obbligo fino alla terza media, cioè 15 anni + 8 anni di frequenza
 - ▶ L. 144/99: obbligo formativo fino a 18 anni
 - ▶ L. 53/03: raggiungere almeno una qualifica triennale entro i 18 anni
 - ▶ D.Lgs. 76/05: diritto-dovere alla formazione per 12 anni
 - ▶ L. 269/06: obbligo di istruzione per 10 anni
 - ▶ DM 139/07: Regolamento per obbligo; Riferimento agli assi culturali e alle competenze
 - ▶ L. 133/08: possibilità di assolvere all'obbligo anche nella leFP
 - ▶ DM 9/10: modello di certificazione
 - ▶ L. 183/10: possibilità di assolvere all'obbligo anche in apprendistato dai 15 anni
-

OBBLIGO SCOLASTICO NELLA COSTITUZIONE

Obbligo scolastico fino a 16 anni a partire dal 2007/2008

E' quanto prevede il Decreto 22 agosto 2007, n. 139 con il quale il Ministero della Pubblica istruzione ha innalzato a 10 anni complessivi la durata del periodo di istruzione obbligatoria al fine di garantire il *"conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età"*, attuando la disposizione dell'articolo 1, comma 622, della Legge n. 296/2006

L'obbligo di istruzione si assolve anche con leFP

CM 101/2010 attuativa obbligo scolastico 6/16 anni

LEGGE 183/2010

L'apprendistato è un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e all'occupazione giovanile:

Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, per i giovani dai 15 ai 25 anni compiuti, finalizzato a conseguire uno delle predette qualificazioni in ambiente di lavoro

ART.38,3

Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale

*L'art. 38 è uno dei cardini dell'idea di **Stato sociale** voluta dall'Assemblea costituente in quanto impegna la Repubblica ad affrancare dalla «schiavitù del bisogno» tutti quei cittadini che si trovano a vivere condizioni di debolezza sociale ed economica.*

Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale. I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria.

ART. 116

Il Friuli Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige/Südtirol e la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali adottati con legge costituzionale. La Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol è costituita dalle Province autonome di Trento e di Bolzano

Le Regioni possono ottenere «forme e condizioni particolari di autonomia concernenti le materie» di potestà concorrente e, tra quelle di potestà esclusiva statale (elencate dall'art. 117, comma 2), lett. n, «norme generali sull'istruzione».

*La possibile attribuzione di autonomia differenziata alle Regioni ordinarie riguarda le materie di «istruzione» e «ricerca scientifica e tecnologica». Deve essere garantito agli utenti del servizio scolastico un adeguato livello di fruizione delle prestazioni formative sulla base di **standard uniformi applicabili sull'intero territorio nazionale**; ferma comunque la possibilità delle singole Regioni, nell'ambito della loro **competenza concorrente in materia**, di **migliorare i livelli di prestazioni e il contenuto dell'offerta formativa, adeguandola, in particolare, alle esigenze locali**»*

ART.117

**La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:
n) norme generali sull'istruzione**

L'art.117 è stato attuato con la Legge n.53/2003 che ha ridisegnato il nuovo ordinamento scolastico denominandolo: «sistema educativo di istruzione e formazione» ispirato alla promozione dell'apprendimento lungo tutto l'arco della vita.

Infanzia

Primo ciclo → scuola primaria e secondaria 1° grado

Secondo ciclo → secondaria di 2° grado e leFP

COSTITUZIONE E SCUOLA

Articolo	Contenuti	Ambito
2	Riconoscimento e garanzia diritti umani. Richiesta doveri solidarietà	Disabili Stranieri Cittadinanza e Costituzione
3	Parità e uguaglianza Rimuovere ostacoli di ordine economico-sociale che impediscono pieno sviluppo della personalità umana e effettiva partecipazione	Disabili Stranieri Cittadinanza e Costituzione Ruolo della scuola
4	Diritto al lavoro Creare condizioni per rendere effettivo il diritto	Ruolo della scuola Ruolo della formazione professionale
5	Decentramento amministrativo	Autonomia

COSTITUZIONE E SCUOLA

9	Promozione della cultura e della ricerca scientifica	Ruolo della scuola
14-15	Inviolabilità domicilio e corrispondenza	Privacy
17	Diritto di associazione	Assemblea Associazioni Comitati
23	Nessuna prestazione può essere imposta se non per legge	Prestazioni professionali e contratto
24	Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei diritti e degli interessi legittimi Diritto alla difesa	Procedimento disciplinare

COSTITUZIONE E SCUOLA

27	Responsabilità penale è personale	Responsabilità penale
28	Funzionari e dipendenti dello Stato sono direttamente responsabili delle azioni compiute in violazione dei diritti Responsabilità civile estesa allo Stato e agli Enti pubblici	Responsabilità funzionari pubblici Immedesimazione organica
30	Dovere dei genitori di mantenere, istruire, educare	Obbligo scolastico Libertà scelta educativa Istruzione parentale
31	Lo Stato agevola con provvedimenti economici la famiglia e i suoi compiti	Borse di studio
32	Tutela della salute	Salute e sicurezza
33	Libertà insegnamento Stato determina norme generali Istituzione scuole da parte dello Stato e da parte dei privati Esame di Stato	Libertà insegnamento Scuole statali Parità scolastica

COSTITUZIONE E SCUOLA

34	<p>Scuola aperta a tutti</p> <p>Istruzione inferiore obbligatoria almeno 8 anni</p> <p>Diritto a raggiungere i più alti gradi, anche senza risorse</p> <p>Provvidenza economiche da attribuire per concorso</p>	<p>Obbligo scolastico</p> <p>Disabili</p> <p>Stranieri</p> <p>Borse di studio</p>
35	<p>La Repubblica cura la formazione e la elevazione professionale dei lavoratori</p>	<p>Ruolo della formazione</p> <p>Educazione degli adulti</p> <p>Formazione del personale</p>
36	<p>Diritto alla retribuzione, alle ferie</p> <p>Durata massima della giornata lavorativa</p>	<p>Contratto</p> <p>Ferie</p> <p>Orario di lavoro</p>
37	<p>Parità retributiva tra uomo e donna</p> <p>Età minima per lavoro</p> <p>Diritti del minore lavoratore</p>	<p>Apprendistato</p> <p>Lavoro minorile</p>
38	<p>Diritto inabili al lavoro</p> <p>Previdenza in caso di infortunio</p> <p>Educazione e avviamento professionale per disabili</p>	<p>Salute e sicurezza</p> <p>Disabili</p>

COSTITUZIONE E SCUOLA

39	Libertà di organizzazione sindacale	Contratto
40	Diritto di sciopero	Contratto
51	Uguale diritto di accesso agli uffici pubblici e alle cariche	
54	Dovere di fedeltà alla Repubblica e osservanza Costituzione e Leggi Adempiere alle funzioni pubbliche con disciplina e onore	Responsabilità funzionari pubblici
(81) 97	Principio dell'equilibrio di bilancio Organizzazione degli uffici: buon andamento e imparzialità Ordinamento uffici: competenze, attribuzioni, responsabilità Accesso per concorso	Gestione economica Organizzazione
98	Impiegati pubblici al servizio esclusivo della Nazione	Incompatibilità

COSTITUZIONE E SCUOLA

103	Consiglio di Stato e Organi di giustizia amministrativa: interessi legittimi e diritti soggettivi Corte dei conti: contabilità pubblica	Giustizia amministrativa e contabile
113	Diritto alla tutela dei diritti e degli interessi legittimi contro atti della PA	
117	<u>Legislazione esclusiva dello Stato:</u> <ul style="list-style-type: none">- Immigrazione- Rapporto con confessioni religiose- Armonizzazione bilanci- L.E.P. diritti civili e sociali- Norme generali istruzione <u>Legislazione concorrente Stato-Regioni:</u> <ul style="list-style-type: none">- Tutela e sicurezza lavoro- Istruzione- Ricerca scientifica e tecnologica- Tutela della salute <u>Legislazione esclusiva delle Regioni:</u> <ul style="list-style-type: none">- Istruzione e formazione professionale	Competenze Stato-Regioni

Grazie per l'attenzione